



ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 19 del 13-03-2020

OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei centri di raccolta rifiuti comunali

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2020, con il quale le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Sona;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";



Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamata la nota inviata dal Consiglio di Bacino Verona Nord a tutti i Comuni facenti parte del Consiglio - prot. n. 8914 del 13.03.2020 - con la quale si invita a disporre la chiusura dei centri di raccolta rifiuti comunali sino al termine dell'evento epidemiologico;

Ritenuto quindi di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico dei tre centri di raccolta rifiuti comunali situati a Sona, a Lugagnano e a Palazzolo;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

ORDINA

dal giorno 14 marzo 2020 sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, la chiusura al pubblico dei tre centri di raccolta rifiuti comunali situati a Sona, a Lugagnano e a Palazzolo;

Saranno consentiti esclusivamente lavori urgenti di manutenzione da parte delle ditte incaricate dal Comune, le operazioni di prelievo e di conferimento dei rifiuti da parte delle ditte incaricate del servizio di raccolta rifiuti e da parte di ditte operanti per conto del Comune nell'ambito dei servizi manutentivi del patrimonio comunale.

DISPONE

la trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
- Polizia Locale di Sona
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

IL SINDACO

MAZZI GIANLUIGI

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)